

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20738 Anno 2022

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udiienza: 28/04/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████, nato a ████████ il ████████

avverso la ordinanza in data 10.1.2022 del Tribunale di Pavia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.1.2022 il Tribunale di Pavia, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di 37 cavalli ed un cane, disposto dal Gip su convalida dell'operato della PG da parte del Pubblico Ministero, nei confronti di ██████████, indagato del reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. per aver sottoposto a maltrattamenti, dai quali era derivata la morte, una cavalla e tenuto in precarie condizioni igieniche e di denutrizione gli altri animali facenti parte del suo allevamento.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta il travisamento delle prove avendo il Tribunale ravvisato il fumus del reato in contestazione, quanto alla cavalla poi deceduta, nel grave stato fisico in cui era stata trovata dalla PG nel corso del sopralluogo eseguito presso l'azienda agricola del prevenuto e nel fatto che costui non avesse voluto chiamare il veterinario al fine di approntarle le cure necessarie, avendo invece mantenuto l'animale forzatamente in posizione eretta. Deduce che invece le lesioni presenti sul corpo dell'animale erano state causate da una caduta accidentale, il che non consentiva di accertare se l'indagato avesse o meno ottemperato alle prescrizioni, impartitegli nel corso di precedenti sopralluoghi dagli stessi Carabinieri che avevano poi proceduto al sequestro, per curare l'animale e dunque di ritenerne la negligenza, e che la condotta omissiva del Frassone per non avere chiamato a seguito della caduta un veterinario era dovuta al timore che questi potesse ordinarne l'abbattimento, ragione per la quale si era adoperato per rimetterla in piedi ed evitarle così la tragica fine cui invece era andata incontro a seguito dell'improvvida decisione degli agenti intervenuti di ricoverarla.

2.2. Con il secondo motivo contesta la configurabilità delle ritenute "sevizie" poste in essere nei confronti della cavalla, fondate su una motivazione del tutto apparente, rilevando come invece l'iniziativa assunta dall'indagato di rimetterla in piedi facendo ricorso ad imbracatura meccanica fosse diretta ad evitare le sofferenze causate all'animale dall'essere rimasta, dopo la caduta, distesa in terra trovandosi esposta alle rigide temperature invernali e alle piaghe da decubito, e a consentirle di riprendersi autonomamente.

2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione alla mancanza di motivazione, la sussistenza del periculum, lamentando che il Tribunale avesse riprodotto al riguardo le stesse argomentazioni spese dal Gip nell'ordinanza genetica omettendo di rispondere alle specifiche contestazioni svolte dalla difesa che aveva puntualizzato come nel caso di specie si trattasse di un allevamento di cavalli allo stato brado e non già detenuti in una stalla, come l'ampia estensione dell'azienda agricola, pari ad oltre 100 ettari, consentiva agli animali piena libertà di movimento ed adeguata alimentazione garantita nella bella stagione di terreni adibiti a pascolo, integrata nel periodo invernale da forniture di fieno dislocate sul terreno onde le condizioni delle lettiere erano del tutto irrilevanti costituendo le stalle solo un punto di transito e stazionamento occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi attenendo entrambi al fumus del reato contestato, devono ritenersi inammissibili.

Al netto del rilievo che le dispiagate doglianze si incentrano esclusivamente sulla condotta tenuta nei confronti della cavalla poi deceduta, senza che vengano

contestate le condizioni di denutrizione e di degrado riscontrato nei confronti degli altri esemplari dell'allevamento, oggetto anch'esse della provvisoria contestazione, osta in ogni caso alla loro disamina ad opera di questa Corte la natura squisitamente motivazionale del vizio dedotto.

Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie, pur attraverso l'invocazione del vizio di violazione di legge, si viene, invece, a censurare appunto, né più né meno, la logicità e completezza di un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente. Diversamente da quanto assume la difesa l'elemento materiale del reato ex art. 544 ter cod. pen. è stato ravvisato non già nella presenza sul quadrupede di lesioni derivate da una sua caduta, che i giudici non dubitano essere, secondo quanto asserito dal ricorrente, di natura accidentale, con conseguente inconfigurabilità del dedotto travisamento delle risultanze indiziarie, bensì nel fatto che le stesse escoriazioni non risultassero né medicate né disinfettate e che ad esse si aggiungessero le gravi condizioni di denutrizione, che, essendo state già riscontrate in occasione di un sopralluogo effettuato presso l'azienda agricola un mese e mezzo addietro l'ispezione del 24 novembre 2021, avevano portato ad una cronicizzazione della debilitazione cui rimanda l'impiego del termine cachessia utilizzato dai verbalizzanti.

Alla luce di tale solido compendio indiziaro, cui si aggiungono le condizioni in cui versavano gli altri esemplari dell'allevamento equino dell'indagato, non oggetto sul punto di alcuna contestazione difensiva, deve pertanto ritenersi compiutamente delineato il fumus sotteso alla misura cautelare reale, rispetto al quale al giudice della cautela è demandata una valutazione sommaria circoscritta alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, senza doversi estendere alla più pregnante verifica dei gravi indizi di colpevolezza richiesta ai fini dell'emissione delle misure cautelari personali (ex multis Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069).

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità del periculum attaccando anche in tal caso la motivazione del provvedimento impugnato.

E' sufficiente al riguardo rilevare come le dispiagate doglianze si sviluppino integralmente nell'orbita del merito non valendo le deduzioni, esclusivamente fattuali, articolate dalla difesa a superare le condizioni di cattiva ed insufficiente alimentazione dei cavalli, così come la mancanza di controlli sanitari e di cure igieniche, nonché di manutenzione dei paddock e delle stalle dove comunque, quand'anche si trattasse di allevamento allo stato brado, gli animali pascolavano e venivano ricoverati, su cui viene coerentemente fondato il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato.

All'esito del ricorso consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 28.4.2022